



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Osservazioni e proposte
per l'istituzione presso il CNEL
del Segretariato Permanente
per l'inclusione economica, sociale
e lavorativa delle persone private
della libertà personale

Assemblea del 19 marzo 2024



*Consiglio Nazionale
dell' Economia e del Lavoro*

L'ASSEMBLEA

VISTO l'art. 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro", e in particolare: l'articolo 10 (*Attribuzioni*), lettere da *a*) a *l*); l'articolo 10-bis (*Ulteriori attribuzioni*); l'articolo 11 (*Attività consultiva*) e l'articolo 14 (*Pronunce del CNEL*);

VISTO il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, in particolare l'articolo 39, (*Accordi interistituzionali e patrocinii*), comma 1, il quale stabilisce che "*in relazione al programma di attività possono essere stipulati accordi interistituzionali ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990*";

VISTO il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre u.s.;

VISTO il Programma annuale di attività per il 2024 comprensivo dei relativi cronoprogrammi settoriali di intervento approvato con voto unanime dall'Assemblea nella seduta del 25 gennaio u.s.;

PREMESSO che in data 13 giugno u.s. il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e il Ministero della Giustizia hanno sottoscritto un accordo interistituzionale finalizzato alla promozione del lavoro penitenziario come strumento di reinserimento sociale e di riduzione della recidiva, mediante una collaborazione orientata a diffondere le condizioni per un lavoro penitenziario formativo e professionalizzante, finalizzato all'utilizzo proficuo del tempo della reclusione e all'accrescimento delle competenze personali dei soggetti reclusi;

EVIDENZIATO che l'Accordo in questione prevede tra l'altro che il CNEL e il DAP:

- individuino e analizzino le criticità operative del lavoro svolto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, per agevolarne l'operatività;
- collaborino nel diffondere, favorire e semplificare le modalità di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi offerte ai ristretti dalle organizzazioni datoriali e del Terzo Settore e nel contribuire all'evoluzione del quadro normativo e giuridico nel rispetto dell'esigenza di favorire il processo di reinserimento sociale dei ristretti, ed in particolare nel valutare le necessarie modifiche alla legge 193/2000 recante "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti", cosiddetta "Legge Smuraglia";
- valutino l'implementazione di modalità di certificazione del lavoro svolto all'interno degli Istituti penitenziari per attestare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e l'incremento dei percorsi di formazione anche universitaria e riqualificazione professionale a favore dei detenuti e internati;
- collaborino nella valutazione di percorsi volti a riconoscere e valorizzare il ruolo del personale dell'Amministrazione penitenziaria nello svolgimento dell'attività lavorativa dei ristretti;

CONSIDERATO che in data 28 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata formalizzata una intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "*Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale*" con l'obiettivo di:

- definire un sistema di governance multilivello improntata al principio di sussidiarietà e volta a traguardare, da un lato, i necessari obiettivi di efficacia, efficienza dell'azione amministrativa, pervenendo, dall'altro, alla individuazione e alla messa in funzione di meccanismi omogenei per la valutazione d'impatto sugli effetti delle politiche pubbliche di riferimento;
- assicurare l'uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi di inclusione attiva delle persone detenute;
- rafforzare la programmazione sociale integrata in ambito di interventi e servizi per il reinserimento delle persone detenute.

DATO ATTO che le "*linee d'indirizzo*" contenute nell'Accordo prevedono l'istituzione, presso ogni Regione e Provincia Autonoma, di una cabina di regia multilivello che costituisce lo strumento principale per la governance territoriale in quanto è volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle

persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, nonché l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 "*norme per favorire il lavoro dei detenuti*", fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziare dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema;

EVIDENZIATO che l'accordo adottato in sede di Intesa prevede altresì:

- che la cabina di regia sia costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti o loro delegati, dal Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali;
- che alla cabina di regia siano invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un Direttore di Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende ULSS, un Direttore dei Servizi Sociali o un Direttore Sanitario delle Aziende AASSLL, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente;
- che la cabina di regia abbia i seguenti compiti: porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti; definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento; promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona; monitorare la realizzazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione;
- la cabina di regia, oltre alle attività alla stessa attribuite dall'Accordo sopra richiamato, svolgerà anche compiti di regia, coordinamento, promozione e facilitazione delle progettualità di rilevanza regionale avviate o da avviare con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria,

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Dipartimento per gli Affari di Giustizia e Cassa delle Ammende.

CONSIDERATO altresì che al fine di dare ulteriori contenuti operativi e concreta attuazione all'accordo in questione, in continuità e ad implementazione dell'Accordo nazionale tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Cassa delle Ammende del 26 luglio 2018 finalizzato alla promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, in data 28 giugno 2022 la Cassa delle Ammende ha stipulato un *“Protocollo di intesa con il Ministero della giustizia e la Conferenza delle regioni e delle province autonome volto espressamente all'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale già contenute nell'accordo del 28 aprile 2022”*;

RICHIAMATO l'obiettivo del protocollo in questione, volto a *“perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale, attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali”, nonché di “procedere al rafforzamento e integrazione delle politiche sociali e della giustizia penale per realizzare un nuovo modello di giustizia di comunità, al fine di promuovere la coesione sociale e incidere positivamente sulla sicurezza della cittadinanza”*;

DATO ATTO che in base al citato protocollo, Ministero della Giustizia, Cassa delle Ammende e [Conferenza delle regioni e delle province autonome](#) si sono impegnati a realizzare entro un anno dalla stipula dello stesso, secondo le proprie specifiche competenze, quanto previsto nell'Accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sancito il 28 Aprile 2022 dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai fini dell'attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, al fine di garantire uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi sociali;

EVIDENZIATO che a tale scopo, il protocollo ha previsto l'istituzione presso la Cassa delle Ammende di una struttura di supporto presieduta dal Segretario Generale della Cassa delle Ammende, che in collaborazione con il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ed il Coordinatore delle politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, svolgeranno una funzione di raccordo tra le diverse istituzioni coinvolte per supportare e monitorare le

operazioni di realizzazione, in modo da promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi; tale struttura ha, altresì, la funzione di redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da consegnare alla cabina di regia di coordinamento nazionale per la promozione delle attività di collaborazione tra i soggetti firmatari, costituita ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra la Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni del 26 luglio 2018.

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività promosse da CNEL e Ministero della Giustizia e volte a dare puntuale e progressiva esecuzione al citato Accordo interistituzionale è emersa la necessità di inserire tale strumento di collaborazione all'interno della struttura e dei processi di governance multilivello previsti dall'Intesa Stato Regioni del 28 aprile 2022 e dal Protocollo del 28 giugno 2022 tra Ministero della Giustizia, Cassa delle Ammende e Conferenza delle regioni e delle province autonome;

DATO ATTO che in esito alle attività svolte dal Ministero della Giustizia e dal CNEL nell'ambito del citato accordo, per completare e ramificare in maniera capillare il sistema di governance multilivello prefigurato dai citati accordi e protocolli ed articolato a livello macro territoriale nelle apposite cabine di regia regionali si è ritenuto opportuno, in ottica di replicabilità e diffusione massiva, prevedere una sede/luogo di snodo organizzativo e tecnico-operativo, che si ritiene di individuare nel CNEL attraverso l'istituzione per la durata della XI Consiliatura di un "*segretariato permanente*", in grado di interagire con il sistema di governance sopra descritto e svolgere una serie di funzioni trasversali di raccordo, supporto e consulenza tecnica, da un lato con la Cassa delle Ammende e suo tramite con le cabine di regia regionali e, dall'altro, con tutte le parti sociali – datoriali, sindacali e del terzo settore – rappresentate nel CNEL, mettendo a sistema le relative reti organizzative di prossimità capillarmente ramificate sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATI gli ulteriori accordi e protocolli sottoscritti dal CNEL con Conferenza dei Presidenti delle Regioni (CINSEDO), Cassa delle Ammende, Ente nazionale del Microcredito, Assolavoro ai fini dell'attuazione dell'Accordo interistituzionale in atto con il Ministero della Giustizia;

VISTO il documento istruttorio predisposto dal Gruppo di lavoro coordinato dai Consiglieri Emilio Minunzio e Marco Tamagnini d'intesa con la Segreteria Tecnica del Presidente;

VISTI i verbali delle sedute della commissione istruttoria permanente *“Politiche sociali, sviluppo sostenibile e terzo settore”* e del Consiglio di Presidenza, svoltisi entrambi in data 7 marzo 2024 e conclusesi con unanime esito positivo;

APPROVA

l'unito documento recante *“Osservazioni e proposte per l'istituzione presso il CNEL del Segretariato Permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.”*

Roma, 19 marzo 2024

F.to

Prof. Renato BRUNETTA

Premessa

In attuazione dell'accordo interistituzionale sottoscritto il 13 giugno 2023 dal Ministero della Giustizia e dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha avviato un'attività di analisi, studio e documentazione sul tema istruzione, formazione e lavoro in carcere, elaborando un censimento preliminare delle buone pratiche poste in essere a vario livello dai soggetti istituzionali aventi competenze in materia, dalle parti sociali e dal terzo settore, i cui risultati hanno innanzitutto evidenziato, come peraltro presumibile dalle ragioni che avevano condotto alla definizione di uno specifico accordo interistituzionale sul tema, la **necessità di garantire l'effettività uniforme e sistematica della normativa in materia di reinserimento sociale e lavorativo delle persone private della libertà personale**, superando attraverso una **strategia nazionale** la carenza in termini di **modello organizzativo di governance multilivello in grado di coordinare, nel rispetto delle competenze attribuite in materia ai diversi soggetti istituzionali, in maniera strutturale e sinergica le molteplici attività promosse dai diversi attori istituzionali e sociali a livello territoriale**.

Tale deficit, ad avviso del CNEL, può e deve essere ricondotto in un quadro unitario in grado di produrre **procedure standardizzate, fonti informative** e rappresentare soprattutto per le imprese, ma non solo, un **hub** idoneo a fornire ogni utile attività di **supporto tecnico** anche rispetto all'avvio di attività imprenditoriali in carcere e all'accesso alle diverse opportunità e agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali.

La ricognizione svolta, oltre ad evidenziare tale carenza, consegna altresì una **cospicua ricchezza e un potenziale di iniziative e attività progettate o avviate dai diversi soggetti in campo** – tra cui rilevano in maniera significativa le parti sociali rappresentate nel CNEL - caratterizzata da notevoli spunti creativi, che, ove inquadrata in un **contesto organizzativo funzionale efficiente e capillare**, potrebbero trovare ulteriore solidità e sviluppo fino a permeare e coinvolgere in diverse forme e con diversa intensità l'intera popolazione carceraria idonea ai sensi della normativa vigente.

Si tratta quindi di prevedere, anche con modalità sperimentali limitate in una prima fase ad alcuni ambiti territoriali dove sono collocati istituti penitenziari di rilevanti dimensioni o caratterizzate da un elevato tasso di recidiva, una **programmazione mirata a ricostituire una intelaiatura pubblica in grado di supportare ed ottimizzare gli impatti positivi, ma spesso disordinati e scollegati, che le varie iniziative intraprese a livello locale, hanno generato in materia di occupazione in carcere e post-carcere**.

Come reso evidente dall'attività preliminare svolta in attuazione dell'accordo, affinché si possa procedere a ritmi serrati, è **fondamentale agire a legislazione invariata** e in tal senso di particolare interesse, ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati nell'accordo tra Ministero Giustizia e CNEL, appare **l'accordo formalizzato il 28 aprile 2022**, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "*Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale*", il cui scopo ultimo è per l'appunto la **definizione di un sistema di governance multilivello** improntata al principio di sussidiarietà e volta a traguardare, da un lato, i necessari obiettivi di efficacia, efficienza dell'azione amministrativa, pervenendo, dall'altro, alla individuazione e alla messa in funzione di meccanismi omogenei per la **valutazione d'impatto** sugli effetti delle politiche pubbliche di riferimento.

Il documento in questione scaturisce da un lavoro avviato nel 2020 con la costituzione del "*Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili della Giustizia*" con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

Al tavolo era stato demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono, programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, programmi di reinserimento socio-lavorativo e percorsi terapeutici per le persone tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, nonché il compito di definire strumenti volti a favorire il coordinamento interistituzionale fra i Ministeri competenti, le Regioni e le Autonomie Locali in tali ambiti.

L'accordo risultante dai lavori del tavolo e dalle successive interlocuzioni ha l'intento di **rafforzare la programmazione sociale integrata** in ambito di interventi e servizi per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

limitativi o privativi della libertà personale, di migliorare la qualità dei servizi, nonché di favorire la sicurezza e la coesione sociale;

Le *“linee d’indirizzo”* contenute nell’Accordo prevedono l’istituzione, presso ogni Regione e Provincia Autonoma, di una **cabina di regia multilivello** che costituisce lo strumento principale per la **governance territoriale** in quanto è volta a garantire l’integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall’Autorità Giudiziaria, nonché **l’integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell’Amministrazione della Giustizia**, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 *“norme per favorire il lavoro dei detenuti”*, fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziare dalle Regioni, dagli Enti

locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l’efficienza e l’efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.

L’accordo prevede altresì:

- che la cabina di regia sia costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti o loro delegati, dal Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia minorile o suo delegato, da un referente dell’ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali;
- che alla cabina di regia siano invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un Direttore di Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende ULSS, un Direttore dei Servizi Sociali o un Direttore Sanitario delle Aziende AASSLL, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente;
- che la cabina di regia abbia i seguenti compiti:
 - o porre in essere **processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti**;

- definire il **Piano di Azione Regionale** triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
 - promuovere **l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona**;
 - **monitorare la realizzazione del Piano a livello regionale e locale** ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione;
- la cabina di regia, oltre alle attività alla stessa attribuite dall'Accordo sopra richiamato, svolgerà anche compiti di **regia, coordinamento, promozione e facilitazione delle progettualità di rilevanza regionale** avviate o da avviare con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Dipartimento per gli Affari di Giustizia e Cassa delle Ammende;

Al fine di dare ulteriori contenuti operativi e concreta attuazione all'accordo in questione, in continuità e ad implementazione dell'Accordo nazionale tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Cassa delle Ammende del 26 luglio 2018 finalizzato alla promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale¹, il 28 giugno 2022 la Cassa delle Ammende ha stipulato un *“Protocollo di intesa con il Ministero della giustizia e la Conferenza delle regioni e delle province autonome volto espressamente all'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale già contenute nell'accordo del 28 aprile 2022”*.

L'obiettivo è quello di *“perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale, attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali”, nonché di “procedere al rafforzamento e integrazione delle politiche sociali e della giustizia penale per realizzare un nuovo modello di giustizia di comunità, al fine di promuovere la coesione sociale e incidere positivamente sulla sicurezza della cittadinanza”*.

¹ Il predetto Accordo ha concorso all'implementazione di una nuova metodologia di programmazione sociale in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, prevedendo l'estensione della programmazione condivisa della Cassa delle Ammende con Regioni, Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria, Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e Centri per la Giustizia minorile con contestuale rafforzamento della governance territoriale.

In base al citato protocollo, Ministero della Giustizia, Cassa delle Ammende e Conferenza delle regioni e delle province autonome si sono impegnati a realizzare entro un anno dalla stipula dello stesso, secondo le proprie specifiche competenze, quanto previsto nell'Accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sancito il 28 Aprile 2022 dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai fini dell'attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, al fine di garantire uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi sociali.

A tale scopo, il protocollo ha previsto l'istituzione presso la Cassa delle Ammende di una **struttura di supporto** presieduta dal Segretario Generale della Cassa delle Ammende, che in collaborazione con il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ed il Coordinatore delle politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, svolgeranno una funzione di raccordo tra le diverse istituzioni coinvolte per **supportare e monitorare le operazioni di realizzazione**, in modo da promuovere una **strategia integrata di interventi** per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Tale struttura ha, altresì, la funzione di redigere una **relazione annuale** sullo stato di attuazione dell'Accordo, da consegnare alla cabina di regia di coordinamento nazionale per la promozione delle attività di collaborazione tra i soggetti firmatari, costituita ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra la Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni del 26 luglio 2018.

Osservazioni e proposte

In esito agli opportuni incontri svolti dal CNEL sia con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che con la Cassa delle Ammende, per completare e ramificare in maniera capillare il **sistema di governance multilivello** prefigurato dai citati accordi e protocolli ed articolato a livello macro territoriale nelle apposite **cabine di regia regionali** si ritiene estremamente interessante, in ottica di replicabilità e diffusione massiva, prevedere una **sede/luogo di snodo organizzativo e tecnico-operativo**, che si ritiene di individuare nel CNEL attraverso l'istituzione di un **"Segretariato permanente"** (più brevemente definito "Segretariato"), in grado di interagire con il sistema di governance sopra descritto e svolgere una serie di funzioni trasversali di **raccordo, supporto e consulenza tecnica**, da un lato con la Cassa delle Ammende e suo tramite con le cabine di regia regionali e, dall'altro, con tutte le parti sociali – datoriali, sindacali e del terzo settore – rappresentate nel CNEL, **mettendo a**

sistema le relative reti organizzative di prossimità capillarmente ramificate sull'intero territorio nazionale.

Nell'ambito dell'attuazione dell'accordo interistituzionale sottoscritto il 13 giugno 2023 dal Ministero della Giustizia e dal CNEL, è dunque intendimento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro pervenire all'istituzione di un "*Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale*", in breve denominato "*Segretariato*" avente la finalità di promuovere e favorire la cooperazione interistituzionale e settorializzata per facilitare il funzionamento del sistema di *governance* istituzionale e la necessaria, costante e reciproca interazione con le forze sociali, economiche e del lavoro per incrementare l'occupabilità dei detenuti e ridurre drasticamente la recidiva.

Attraverso l'attivazione del "*Segretariato*" presso il CNEL si intende innanzitutto rendere sinergiche e convergenti risorse ed *expertise* provenienti dalle diverse Amministrazioni, dalle organizzazioni datoriali e sindacali rappresentate nel CNEL, dal mondo dell'impresa e dal terzo settore per offrire un *hub* e uno snodo di raccordo funzionale per l'attivazione e la facilitazione dei contatti tra Amministrazione penitenziaria e soggetti pubblici, privati e del terzo settore in relazione ad interventi, progettualità e iniziative rivolte alla formazione, anche professionale, e all'inserimento lavorativo dei detenuti e degli ex detenuti.

Da parte sua il CNEL, in forza dell'accordo interistituzionale in essere e previo gli ulteriori protocolli attuativi e di collaborazione con la Cassa delle Ammende, può svolgere a livello centrale le **funzioni di facilitazione e coinvolgimento sistematico e proattivo delle organizzazioni datoriali, sindacali e del terzo settore** presenti nel proprio novero, concorrendo anche alla elaborazione di apposite linee guida e procedure standardizzate per l'ottimale funzionamento delle diverse azioni di sistema che verranno progressivamente poste in essere in tale ambito.

A valle della **sperimentazione del modello** così configurato, si potrebbe procedere, sulla base delle valutazioni della cabina di regia prevista dall'accordo Ministero – CNEL ed avvalendosi eventualmente delle attribuzioni conferite al CNEL in materia di iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 99 della Costituzione, alla **predisposizione di un disegno di legge di revisione normativa degli articoli 74-77 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario**, prevedendo così il recepimento, ove validato dalla sperimentazione stessa, dell'intero **impianto di governance**, a partire dal rinnovato ruolo della **Cassa delle Ammende** e del **sistema di governance multilivello** introdotto con gli accordi e il protocollo in questione.

Come evidenziato, il "*segretariato*" presso il CNEL sarà aperto all'adesione di soggetti pubblici e privati che intendano impegnarsi, sulla base delle "**regole di ingaggio**"

stabilite e condivise, nella realizzazione di uno o più interventi ricompresi all'interno delle **azioni di sistema** programmate.

Le "regole di ingaggio" di seguito descritte mirano a superare la **frammentarietà, l'autoreferenzialità i vincoli di natura temporale, territoriale o finanziaria** che sovente caratterizzano buona parte delle iniziative, pur di elevato spessore e notevole qualità, poste in essere nelle diverse carceri soprattutto con una **logica individuale** e legata più a criteri e volontà di singoli che a pre-requisiti di sistema e a strategie condivise e pianificate con i decisori istituzionali e il sistema di governance multilivello.

Ciò presuppone che l'individuazione dei soggetti in grado di aderire al "**segretariato**" debba tenere conto del **carattere nazionale** dell'intervento che si propone e dei **necessari pre-requisiti di un'adeguata dimensione in termini organizzativi, finanziari e logistici** atti a consentire di conferire un **apporto significativo a livello di reti territoriali (di filiera, organizzative etc.) e/o di risorse umane o finanziarie** idonee al perseguimento degli obiettivi prefissati.

Va quindi progressivamente superata la **logica differenziata** attualmente presente ed accertata nel corso della **fase ricognitiva**, in base alla quale è stato possibile riscontrare – ad esempio - **profonde diversificazioni nelle attività formative** offerte presso gli Istituti di pena. In particolare, i soggetti che si impegnano ad aderire alle finalità istitutive del "Segretariato" dovranno essere in grado di seguire una **strategia omogenea e dislocata sull'intero territorio nazionale**, senza che da ciò derivi l'esigenza di svolgere attività in ogni struttura esistente. Ciò nell'ottica, già evidenziata, di superare definitivamente la prevalente **logica oggi esistente del one-to-one** a favore di una **attività capillare e globale** che, sebbene non possa essere prevista ovunque nello stesso modo, dovrà essere comunque svolta – grazie all'azione di cabina di regia svolta dal "Segretariato" in modo tale da garantirne una diffusione, se non in ogni Istituto, quantomeno in ogni parte del territorio nazionale allo scopo di pervenire ad un **equilibrio degli standard quantitativi e qualitativi a livello territoriale** corrispondente ai numeri della popolazione penitenziaria dislocata nei vari ambiti territoriali e ai relativi fabbisogni che essa esprime a livello formativo e lavorativo.

La decisione di collegare le progettualità e gli interventi proposti da soggetti imprenditoriali, sindacali e del terzo settore all'adesione formale al "Segretariato" riconducendole al **quadro programmatico delle azioni di sistema** coordinate e complementari ai diversi piani di azione elaborati dalle cabine di regia regionali istituite nell'ambito del sistema di governance multilivello già esistente, consente inoltre di **orientare le progettualità** stesse verso **criteri e livelli standard di natura**

temporale, territoriale ed organizzativo tali da consentirne la valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi e l'impatto realizzato rispetto ai target ed agli obiettivi previsti.

Tale orientamento si collega ovviamente alle attività che il CNEL, in attuazione dell'accordo sottoscritto con la Cassa delle Ammende, svolgerà in rapporto sinergico anche con la **Conferenza dei Presidenti delle Regioni** – grazie al relativo **accordo interistituzionale** – in merito al livello di attuazione dei piani triennali delle cabine di regia regionali, definendo altresì, sia per i piani attuali che futuri, un **modello di valutazione** delle attività.

Finalità e obiettivi di natura generale

Come già ampiamente illustrato in sede di formulazione di osservazioni e proposte, l'obiettivo generale che si intende tragguardare attraverso l'istituzione del "Segretariato permanente per l'inclusione delle persone private della libertà personale" è quello di **promuovere e favorire la cooperazione interistituzionale e settorializzata per facilitare il funzionamento del sistema di governance istituzionale** e la necessaria, costante e reciproca interazione con le forze sociali, economiche e del lavoro per **incrementare l'occupabilità dei detenuti e ridurre drasticamente la recidiva**.

L'attivazione di un "Segretariato" presso il CNEL intende quindi innanzitutto **riunire e mettere a fattore comune risorse e expertise** provenienti dal Ministero della Giustizia, dalla Cassa delle Ammende e dalle organizzazioni datoriali e sindacali rappresentate nel CNEL per svolgere, quale **hub e snodo di raccordo funzionale per l'attivazione e la facilitazione dei contatti tra Amministrazione penitenziaria e soggetti pubblici, private e del terzo settore** in relazione ad interventi, progettualità e iniziative rivolte alla formazione, anche professionale, e all'inserimento lavorativo dei detenuti.

La prima funzione che è dunque chiamato a svolgere il Segretariato è quella di **natura informativa**: ai soggetti coinvolti andrebbero infatti rappresentate le opportunità relative alle agevolazioni già previste dalla c.d. Legge Smuraglia e le relative possibilità di implementazione. Analogamente, nell'ottica del perseguimento di una diramazione capillare della funzione informativa che il "Segretariato" può svolgere in stretto collegamento con tutte le organizzazioni presenti nel CNEL e quelle che riterranno di aderire al protocollo istitutivo del Segretariato stesso, le **reti territoriali, organizzative e logistiche "portate in dote", potranno costituire altrettanti nodi della struttura centrale**, soprattutto se dotati di una infrastruttura o di una piattaforma open source in grado di interconnetterle e di consentire la messa a sistema e lo scambio

reciproco di dati e informazioni, anche nell'ambito dell'analisi e della **profilazione dei fabbisogni formativi e della rilevazione delle professionalità esistenti**.

Una seconda funzione da svolgere è quella relativa all'**analisi preventiva di fattibilità** dei progetti e degli interventi da realizzarsi, che il "Segretariato" può svolgere, grazie al rapporto sinergico con l'Amministrazione penitenziaria, rispetto alla **localizzazione** – da realizzarsi attraverso la verifica dell'esistenza, delle condizioni e dell'idoneità di spazi, strutture e infrastrutture disponibili nel circuito penitenziario – alla **congruenza delle attività e delle finalità progettuali** rispetto alla peculiarità della popolazione carceraria e ai **fabbisogni formativi e lavorativi espressi e rilevati**, nonché all'**equilibrio in termini territoriali e nazionali** rispetto al quadro complessivo degli interventi simili ed analoghi.

Ulteriore funzione è poi quella al **matching** che il "Segretariato", può svolgere, incrociando esempi di **buone pratiche** già censite e validate in termini di risultati ed impatto realizzato – spesso promosse da realtà piccole su ambiti limitati – e la **disponibilità di organizzazioni** datoriali, sindacali o del terzo settore ancora non ingaggiate su iniziative specifiche riferite al carcere ma che si impegnano a rendere disponibile la propria **rete territoriale o logistica o risorse umane** per ampliare o replicare la buona pratica a nuovi ambiti territoriali, rendendola strutturale.

Ed ancora il "Segretariato" può altresì assumere il compito di svolgere il ruolo di **soggetto attrattore di donorship**, attivando e coinvolgendo quali *sponsor* idonei ad offrire risorse per lo sviluppo dei progetti e degli interventi inseriti nelle azioni di sistema individuate nel protocollo istitutivo del "Segretariato" da mettere in pratica negli istituti penitenziari, a partire – ad esempio - dalla informatizzazione degli spazi adibiti alla formazione professionale ed allo studio.

Il "Segretariato" persegue dunque le seguenti finalità e obiettivi di natura generale:

- a) favorire la conoscenza di tutte quelle forme di lavoro carcerario idoneo a combattere la recidiva, definito attraverso una serie di indicatori collegati (remunerato, intramurario alle dipendente di terzi, in esterno, autonomo), personalizzandolo rispetto all'offerta ed orientandola in particolare verso i seguenti punti specifici:
 - a. privilegiare esperienze lavorative spendibili successivamente nel mercato del lavoro e/o idonee alle storie personali, inclinazioni, competenze dei detenuti adeguandola alle diverse e specifiche tipologie di destinatari;

- b. promuovere monitoraggio, valutazione e veicolazione di ricerche ad hoc per tenere costantemente legata domanda/offerta e carcere/mondo produttivo;
- b) favorire la messa a sistema (replicabilità, sostenibilità) di progetti/sperimentazioni di buone prassi, ossia implementare la domanda e i servizi di sostegno al lavoro dei detenuti da parte degli enti produttivi attraverso:
 - a. una maggiore conoscenza ed interazione con le istituzioni carcerarie;
 - b. un collegamento stretto con l'offerta formativa (istruzione e formazione professionale);
 - c. interazione con le istituzioni non produttive che svolgono funzioni legate al benessere psicofisico, al recupero di competenze di soft skills propedeutiche al lavoro;
- c) promuovere l'iniziativa progettuale di istituzioni private, enti, organizzazioni del terzo settore in base alle proprie competenze e mission settore, sostenendone la capacità organizzativa e orientandone la strutturazione e l'attitudine al concetto di rete sui temi sopra esposti;
- d) contribuire all'evoluzione del quadro normativo/giuridico in materia di lavoro e detenuti.

Funzioni

Il "*Segretariato*", tenuto conto degli obiettivi di natura generale prefissati, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- a) informazione e animazione: ai soggetti coinvolti verranno rappresentate ed illustrate le opportunità relative alle agevolazioni già previste dalla c.d. Legge Smuraglia e le relative possibilità di implementazione. Analogamente, nell'ottica del perseguimento di una diramazione capillare della funzione informativa che il "*Segretariato*" può svolgere in stretto collegamento con tutte le organizzazioni presenti nel CNEL e quelle che riterranno di aderire al protocollo istitutivo del Segretariato stesso, le reti territoriali, organizzative e logistiche dei soggetti aderenti al "*Segretariato*", potranno costituire altrettanti nodi della struttura centrale, soprattutto se dotati di una infrastruttura o di una piattaforma open source in grado di interconnetterle e di consentire la messa a sistema e lo scambio reciproco di dati e informazioni, anche nell'ambito

dell'analisi e della profilazione dei fabbisogni formativi e della rilevazione delle professionalità esistenti;

- b) analisi preventiva di fattibilità dei progetti e degli interventi da realizzarsi, che il "Segretariato" può svolgere, grazie al rapporto sinergico con l'Amministrazione penitenziaria, rispetto alla localizzazione – da realizzarsi attraverso la verifica dell'esistenza, delle condizioni e dell'idoneità di spazi, strutture e infrastrutture disponibili nel circuito penitenziario – alla congruenza delle attività e delle finalità progettuali rispetto alla peculiarità della popolazione carceraria e ai fabbisogni formativi e lavorativi espressi e rilevati, nonché all'equilibrio in termini territoriali e nazionali rispetto al quadro complessivo degli interventi simili ed analoghi;
- c) scouting e matching che il "Segretariato", può svolgere, incrociando esempi di buone pratiche già censite e validate in termini di risultati ed impatto realizzato – spesso promosse da realtà piccole su ambiti limitati – e la disponibilità di organizzazioni datoriali, sindacali o del terzo settore ancora non ingaggiate su iniziative specifiche riferite al carcere ma che si impegnano a rendere disponibile la propria rete territoriale o logistica o risorse umane per ampliare o replicare la buona pratica a nuovi ambiti territoriali, rendendola strutturale;
- d) attrazione e incubazione di *donorship*, attivando e coinvolgendo quali *sponsor* idonei ad offrire risorse per lo sviluppo dei progetti e degli interventi inseriti nelle azioni di sistema individuate nel protocollo istitutivo del "Segretariato" da mettere in pratica negli istituti penitenziari, a partire – ad esempio - dalla informatizzazione degli spazi adibiti alla formazione professionale ed allo studio.

Attività

Il "Segretariato", al fine di dare puntuale attuazione agli obiettivi di natura generale prefissati e mediante lo svolgimento delle suddette funzioni, promuove, programma e realizza, a titolo non esaustivo, le seguenti attività:

- a) monitoraggio dei profili professionali richiesti sulla base delle specificità territoriali ("banca dati" domanda/offerta mediante l'attività di analisi di Assolavoro);

- b) monitoraggio dei fabbisogni di istruzione e di formazione professionale interna alle carceri tarati sulla popolazione e calibrati sulle diverse strutture penitenziarie;
- c) servizio di "donorship" per finanziare progetti, attività di matching (incontro tra risorse finanziarie/infrastrutturali e risorse progettuali) azione di ramificazione capillare dei nodi di prossimità (attraverso l'auspicabile avvio di una piattaforma informatica open source);
- d) creazione di piano di fattibilità dei progetti, attraverso l'attività di verifica e messa a terra, improntata a obiettivi di equilibrio territoriale, di idoneità logistico-strutturale e di congruenza rispetto a quantità, qualità e tipologia della popolazione carceraria;
- e) creazione di strumenti di certificazione/label/marketing dei prodotti e dei marchi "*made in carcere*" e loro auspicabile orientamento verso circuiti agevolati o sociali di distribuzione e messa in vendita.

Il "Segretariato", in forza dell'accordo interistituzionale in essere, è incaricato di svolgere a livello centrale, le funzioni di facilitazione e coinvolgimento sistematico e proattivo delle organizzazioni datoriali, sindacali e del terzo settore rappresentate nel CNEL all'interno delle cabine di regia e dei piani di azione regionali previste dalle "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale" adottate in data 28 aprile 2022, mediante apposita intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, concorrendo anche alla elaborazione di apposite linee guida e procedure standardizzate per l'ottimale funzionamento delle diverse azioni di sistema che verranno progressivamente poste in essere in tale ambito.

Il "Segretariato" assume inoltre il compito di fornire consulenza e supporto tecnico con riferimento ai processi di funzionamento, supporto tecnico e valutazione del sistema di *governance* multilivello prefigurato dai citati accordi e protocolli ed articolato a livello macro territoriale nelle apposite cabine di regia regionali, svolgendo una serie di funzioni trasversali di raccordo, supporto e consulenza tecnica, da un lato interagendo con le cabine di regia regionali e, dall'altro, con tutte le parti sociali – datoriali, sindacali e del terzo settore – a partire da quelle rappresentate nel CNEL, mettendo a sistema le relative reti organizzative di prossimità capillarmente ramificate sull'intero territorio nazionale.

In particolare il *“Segretariato”* concorre alla elaborazione di apposite linee guida e procedure standardizzate volte all’ottimale funzionamento delle *“cabine di regia regionali”*, nonché alla definizione di modelli e schemi operativi per la valutazione di impatto dei *“piani di azione triennali”*, dei quali curerà altresì, avvalendosi anche dell’Osservatorio nazionale dei servizi sociali territoriali già operante presso il CNEL, le attività di monitoraggio, prevedendo eventuali momenti e istanze formative e di aggiornamento;

Organizzazione

Il *“Segretariato”* è coordinato dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti dell’Assemblea avente comprovata e pluriennale professionalità nel settore di riferimento.

Partecipano ai lavori del *“Segretariato”* i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore con cui il CNEL ha sottoscritto accordi o protocolli riferiti aventi ad oggetto l’attuazione o l’implementazione dell’accordo stipulato il 13 giugno 2023.

Al fine di assicurare l’ottimale funzionamento del *“Segretariato”*, presso il CNEL è istituita una unità di progetto composta da dipendenti del Segretariato Generale del CNEL e di dipendenti, in posizione di comando, fuori ruolo e/o di distacco temporaneo appartenenti alle altre Amministrazioni centrali e locali aderenti al *“Segretariato”* in funzione degli accordi interistituzionali e dei protocolli sottoscritti in tale ambito, nonché da uno o più esperti di comprovata professionalità di cui all’art. articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini del perseguimento delle finalità e degli obiettivi del presente protocollo il *“Segretariato”* può avvalersi della collaborazione degli istituti di ricerca pubblici e degli atenei nell’ambito dei relativi accordi e protocolli già sottoscritti dal CNEL.

Adesioni e partenariati

Possono aderire al *“Segretariato”*, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi ivi descritti, ulteriori soggetti pubblici e privati che intendano impegnarsi, sulla base delle *“regole di ingaggio”* stabilite e condivise, nella realizzazione di uno o più interventi ricompresi all’interno delle azioni di sistema programmate dal *“Segretariato”*, volte in particolare a superare la frammentarietà, l’autoreferenzialità i vincoli di natura temporale, territoriale o finanziaria delle attività poste in essere nelle diverse carceri soprattutto

con una logica individuale e legata più a criteri e volontà di singoli che a pre-requisiti di sistema e a strategie condivise e pianificate con i decisori istituzionali e il sistema di governance multilivello.

L'individuazione dei soggetti idonei ad aderire al "*Segretariato*" terrà quindi conto del carattere nazionale dell'intervento che si propone e dei necessari pre-requisiti di un'adeguata dimensione in termini organizzativi, finanziari e logistici atti a consentire di conferire un apporto significativo a livello di reti territoriali (di filiera, organizzative etc.) e/o di risorse umane o finanziarie idonee al perseguimento degli obiettivi prefissati.

In particolare, i soggetti che si impegnano ad aderire alle finalità istitutive del "*Segretariato*" dovranno essere in grado di seguire una strategia omogenea e dislocata sull'intero territorio nazionale volta a promuovere un'attività capillare e globale diffusa, allo scopo di pervenire ad un equilibrio degli standard quantitativi e qualitativi a livello territoriale corrispondente ai numeri della popolazione penitenziaria dislocata nei vari ambiti territoriali e ai relativi fabbisogni che essa esprime a livello formativo e lavorativo.

La decisione di collegare le progettualità e gli interventi proposti da soggetti imprenditoriali, sindacali e del terzo settore all'adesione formale al "*Segretariato*" riconducendole al quadro programmatico delle azioni di sistema coordinate e complementari ai diversi piani di azione elaborati dalle cabine di regia regionali istituite nell'ambito del sistema di governance multilivello già esistente, consente inoltre di orientare le progettualità stesse verso criteri e livelli standard di natura temporale, territoriale ed organizzativo tali da consentirne la valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi e l'impatto realizzato rispetto ai target ed agli obiettivi previsti.

Sull'intera materia si evidenzia, in primo luogo, l'opportunità ed anzi la necessità che sia attivamente coinvolta la struttura del **Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e la relativa Rete dei Garanti regionali e territoriali**, che peraltro è già parte integrante del sistema di governance e delle cabine di regia.

Altrettanto rilevante ai fini degli obiettivi prefissati risulta poi la **Conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari** (CNUPP), istituita presso la CRUI il 9 aprile 2018, che rappresenta la formalizzazione del Coordinamento dei responsabili di attività di formazione universitaria in carcere.

In questi anni un numero crescente di Università è impegnato a garantire il diritto allo studio agli studenti detenuti o sottoposti a misure di privazione della libertà personale. Sono attualmente 24 gli Atenei coinvolti, con attività didattiche e formative in poco

meno di 50 Istituti penitenziari e circa 600 studenti iscritti. Due gli orizzonti di impegno della CNUPP. In primo luogo, la Conferenza intende svolgere attività di promozione, riflessione e indirizzo del sistema universitario nazionale e dei singoli Atenei in merito alla garanzia del diritto allo studio delle persone detenute o in esecuzione penale esterna o sottoposte a misure di sicurezza detentive. Per questo, il primo obiettivo è rappresentato dall'impegno a pervenire a garantire **opportunità di percorsi universitari in maniera diffusa**, anche in aree geografiche in cui oggi esse sono assenti o poco strutturate, affinché **il diritto allo studio sia fruibile indipendentemente dall'istituzione penitenziaria** in cui chi ne ha interesse si trova recluso. Di qui l'impegno della CNUPP a sostenere e accompagnare l'eventuale avvio di nuove esperienze analoghe a quelle sperimentate da tempo. Per tutti, inoltre, saranno proposte **linee-guida** sulle condizioni che – in ogni Ateneo – possono meglio favorire i percorsi di studio per questa particolare categoria di studenti, sostenere l'impegno di docenti e funzionari nell'organizzazione delle attività didattiche e delle pratiche amministrative e, non ultimo, favorire l'incontro tra l'universo carcerario e la comunità universitaria nel suo insieme.

In secondo luogo, la Conferenza è organo di rappresentanza della CRUI nel confronto con il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e loro articolazioni periferiche) e con ogni altra istituzione competente, per la definizione delle condizioni che, all'interno degli istituti penitenziari e più in generale per le persone in situazioni di limitazione della libertà personale, rendano fruibile tale diritto, in maniera omogenea e per tutti coloro che intendano esercitarlo. Anche in questo caso l'impegno è quello dell'elaborazione di linee-guida che, partendo dalle buone prassi sperimentate e dalle molte criticità rilevate in ognuna delle esperienze sviluppate in questi anni, potranno essere poste all'attenzione delle autorità che hanno competenza nel settore.

Di rilievo è anche l'opera svolta dall'**Ente nazionale per il microcredito**, ai sensi della Legge 106 del 12 luglio 2011, art. 1, comma 4 bis, cui sono attribuite funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di **promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari** promossi dall'Unione Europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione Europea. I suddetti compiti sono stati ampliati dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente.

L'ENM ha sviluppato azioni di *Capacity Building* sugli strumenti microfinanziari a valere sui fondi SIE 2014-2020. Le azioni hanno l'obiettivo di fornire alle Amministrazioni pubbliche e agli stakeholders gli strumenti idonei a rafforzare la

propria capacità di governare i processi di programmazione per la costruzione, l'avvio e l'attuazione degli strumenti finanziari di microcredito e microfinanza, cofinanziati che l'ENM ha fatto assistenza tecnica e attività di *Capacity Building* ad oltre **170 Centri pubblici per l'impiego operativi nelle regioni italiane**, creando sinergie tra le Camere di commercio, i comuni e le province, al fine di indirizzare la domanda di lavoro verso l'offerta di credito per l'impresa, promuovendo e coordinando anche le attività private di microfinanza a valere su plafond finanziari messi a disposizione dal sistema bancario e garantiti dal Fondo per le PMI, come disciplinate dalla Legge 214/2011, art. 39, comma 7 bis.

Attraverso l'accordo con il CNEL, l'ENM promuoverà le **opportunità di finanziamento tramite lo strumento del microcredito a favore delle persone sottoposte a pene detentive o a pene alternative alla detenzione, ovvero che abbiano espiato la pena detentiva**. Le erogazioni di microcrediti avverranno secondo i modelli sperimentati dall'Ente ai sensi: della Legge 214/2011, art. 39, comma 7 bis, e decreti attuativi e già operativi a livello nazionale. I microcrediti saranno assistiti dai servizi ausiliari obbligatori di assistenza tecnica, monitoraggio e tutoraggio di cui all'art. 111, comma 1, lettera c), del TUB e all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

Assoluto interesse assume infine la definizione del protocollo di intesa con **Assolavoro, l'associazione nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro (APL)**. Assolavoro riunisce le Agenzie per il Lavoro, che producono l'**85% del fatturato complessivo** legato alla somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali e **nasce per garantire alle APL standard più elevati** di tutela e rappresentanza, nonché un'offerta integrata di assistenza e informazione. L'associazione aderisce a Confindustria e rappresenta l'espressione italiana della World Employment Confederation – Europe, la Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro. Nel corso degli anni, Assolavoro ha assunto il ruolo di mediatore sociale fra le istituzioni e le parti attive del mondo del Lavoro. Un organo imprescindibile per lo Stato che funge da organo di controllo e di monitoraggio del settore della somministrazione, un istituto del diritto del lavoro italiano introdotto in Italia dalla legge delega del 14 febbraio 2003. La partnership con Assolavoro assume fondamentale rilievo per fornire da un lato un **quadro analitico dei fabbisogni espressi da aziende e società in termini di offerta di lavoro di estrema utilità per orientare i percorsi di formazione professionale all'interno del carcere** e dall'altro rappresentare un punto di riferimento per **offrire effettive e concrete possibilità di inserimento lavorativo ai detenuti in uscita dal carcere e a quelli autorizzati a svolgere attività lavorativa all'esterno degli istituti penitenziari**.